

**TRIBUNALE DI ISERNIA**

***Sezione unica civile***

*Ufficio procedure concorsuali e crisi di impresa*

Il Tribunale di Isernia, nelle persone dei Magistrati:

Dott. Vittorio Cobianchi                      Presidente

Dott.ssa Angela Di Dio                      Giudice

Dott. Andrea Colaruotolo                      Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione della risoluzione e dell'inefficacia del concordato preventivo di \*\*\*\*\* S.p.A. di cui al R.G. n. 3-5/2013,

*promosso da*

**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Campobasso, elettivamente domiciliata "*ope legis*" in Campobasso (CB) alla via Insorti d'Ungheria n. 74;

*Contro*

**\*\*\*\*\* S.P.A.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Luigi Lorenzetti n. 23 presso lo studio degli avv.ti Armando Di Nosse e Salvatore Di Nosse, come da procura allegata alla memoria di costituzione;

*e*

**CONCORDATO PREVENTIVO \*\*\*\*\* S.P.A.**, in persona del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale, elettivamente domiciliato alla via Nicandro Iosso n.6 di Venafro (IS) presso lo studio dell'avv. Aldo Moscardino, come da procura allegata alla memoria di costituzione;

**DECRETO**

Premesso che, con ricorso depositato in data 29/4/2025, l'Agenzia delle Entrate (d'ora in avanti l'Agenzia) ha chiesto ex art. 186 L.F. al Tribunale di Isernia di dichiarare la risoluzione e la declaratoria di inefficacia del concordato preventivo di \*\*\*\*\* S.p.A., deducendo: la tempestività

della richiesta di risoluzione; la rilevanza e la gravità dell'inadempimento. In particolare, l'Agenzia ha sostanzialmente eccepito che la società resistente non avrebbe pagato alcuni debiti concordatari (in particolare, due cartelle esattoriali di pagamento n. 09720140092084453 per € 13.196.550,40 e n. 09720130153900661 per € 586.731,12); che la \*\*\*\*\* avrebbe ritardato l'esecuzione del piano industriale e la liquidazione degli assets aziendali; che la \*\*\*\*\* non sarebbe in regola con i debiti fiscali e previdenziali;

che, con memoria difensiva depositata in data 17/9/2025, la \*\*\*\*\* S.p.A. si è costituita in giudizio, evidenziando l'inesistenza dei presupposti e delle condizioni della risoluzione del concordato nonché l'assenza dello stato di dissesto della resistente. In particolare, la società ha concluso, chiedendo: *"di dichiarare inammissibile e comunque infondata nel merito la richiesta di risoluzione ex art. 186 LF; chiede altresì di rigettare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale perché infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto difensivo. Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri fiscali come per legge"*; in merito, la società ha affermato che la debitoria tributaria concordataria è stata iscritta tutta a ruolo ed è stata oggetto di definizione agevolata ex art.1 commi da 231 a 252 L.197/2022 (rottamazione quater) per effetto della domanda presentata dalla società in data 14/4/2023, poi accolta in data 19/9/2023 dall'Agenzia e definitivamente estinta anticipatamente in data 28/2/2025;

che con memoria difensiva depositata in data 17/9/2025, il Concordato Preventivo \*\*\*\*\* S.p.A. si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso;

viste le relazioni depositate dagli organi della procedura, rispettivamente il Commissario Giudiziale, dott. Vincenzo Maddaloni, e il Liquidatore giudiziale, dott. Luigi Fabozzi, con cui hanno evidenziato il completo soddisfacimento delle pretese tributarie di cui al piano di concordato omologato; che la procedura concordataria ha realizzato un attivo complessivo di 12.664.905,72; che, l'attivo ad oggi disponibile, detratte le spese sostenute e quanto corrisposto all'Agenzia delle Entrate (€ 6.822.675,38 a saldo completo della debitoria erariale e previdenziale - rottamazione quater autorizzata dal G.D.), è pari ad € 5.545.899,24;

rilevato che il Tribunale di Isernia ha omologato con decreto del 16-17 aprile 2014 il Concordato preventivo presentato dalla \*\*\*\*\* S.p.A., nominando Commissario Giudiziale, il dott. Vincenzo Maddaloni, e Liquidatore giudiziale, il dott. Luigi Fabozzi, avente durata di 60 mesi. In dettaglio, il Piano omologato contemplava: la liquidazione di tutti i beni aziendali; il pagamento integrale delle spese di procedura; il pagamento integrale dei creditori privilegiati; il pagamento nella misura del 60% della quota sanzioni ed interessi dei debiti tributari; il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 16,00%;

letto l'art. 186 L.F. secondo cui *"Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale"*;

considerato, quindi, che il termine annuale per la declaratoria di risoluzione del concordato omologato decorre dalla conclusione delle operazioni di liquidazione solo se la proposta omologata

non indichi un termine preciso per l'adempimento delle obbligazioni concordatarie ovvero dalla scadenza dell'ultimo anno previsto per l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il piano di concordato omologato; che il prescritto termine è previsto a pena di decadenza e non ammette interruzione o sospensione, dovendo essere eccepito dal debitore e non potendo essere rilevato d'ufficio (cfr. Tribunale di Milano, 22 marzo 2018 secondo cui *"Il termine annuale è previsto a pena di decadenza e il suo mancato rispetto, se non eccepito dal debitore costituito, non può essere rilevato d'ufficio dal tribunale fallimentare"*); dunque, che la domanda di risoluzione deve essere proposta nel rispetto del termine annuale sopra indicato, la cui mancata osservanza comporta la decadenza dal diritto di proporre la domanda, la quale deve essere dichiarata irricevibile e quindi inammissibile;

ritenuto, nel caso di specie, che a fronte della espressa eccezione di tardività della domanda ex art. 186 L.F. formulata dalla resistente deve riconoscersi inammissibile la presente richiesta di risoluzione del concordato, tenuto conto che i 60 mesi (cinque anni) di durata del piano di concordato omologato sono scaduti in data 16-17 aprile 2019, momento a partire dal quale decorreva il termine ultimo di un anno poi prorogato di sei mesi dall'art. 9, co. 1 d.l. n. 23/2020, convertito con Legge n. 40/2020 in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid - 19, convertito dalla legge n. 40 del 2020; che conseguentemente l'odierno ricorso per la risoluzione e la declaratoria di inefficacia del concordato preventivo di \*\*\*\*\* S.p.A. depositato in data 29/4/2025 dall'Agenzia risulta ampiamente tardivo;

ritenuto, nel caso di specie, che la ricorrente debba considerarsi priva di legittimazione attiva, atteso che, seppure l'Agenzia rientri pacificamente tra i creditori ammessi nel piano di concordato omologato, la società resistente ha soddisfatto integralmente le obbligazioni concordatarie nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, avvalendosi, altresì, della definizione agevolata cd. rottamazione quater; che, invero, la stessa Agenzia ricorrente ha affermato che *"il debito tributario risulta in pagamento, a eccezione delle suddette cartelle, debitamente comunicate alla procedura ... (pag. 32 ricorso introduttivo)"*; che, quindi, la ricorrente fonda la propria legittimazione sull'asserito omesso pagamento delle due cartelle esattoriali n. 09720140092084453 per € 13.196.550,40 e n. 09720130153900661 per € 586.731,12; che, tuttavia, il credito portato dalle n.2 cartelle esattoriali non è stato mai incluso nel piano omologato né l'Agenzia ha dimostrato altrimenti; che, peraltro, l'Agenzia non ha fornito prova della propria legittimazione attiva né allegando le cartelle di pagamento, oggetto del contendere, né provando gli elementi costitutivi del proprio credito, né producendo gli eventuali documenti giustificativi, né fornendo la prova del perfezionamento della notifica; che, per l'effetto, risulta a questo Tribunale preclusa qualsivoglia delibazione incidentale circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza; che, comunque, la società resistente ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720140092084453 per € 13.196.550,40 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma che si è pronunciata con la sentenza di accoglimento n. 12099/33/22, depositata il 4 novembre 2022. Successivamente, l'Agenzia ha proposto appello avverso la predetta sentenza dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Roma che si è pronunciata con la sentenza di accoglimento n. 7138/6/24, pubblicata il 25 novembre 2024, rigettando l'impugnazione e confermando il provvedimento gravato; che la società resistente ha altresì impugnato anche la cartella di pagamento n. 09720130153900661 per € 586.731,12 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, il cui giudizio risulta ancora *sub iudice* (Rg. 13088-2023); che, escluse le due predette cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, la società \*\*\*\*\* risulta in regola con i pagamenti, con le rateizzazioni e con la rottamazione dei debiti post concordatari in merito alla situazione tributaria concordataria; che è pacifico ed incontroverso ai

sensi dell'art. 115 c.p.c. che la società \*\*\*\*\* resistente ha proceduto in data 20/2/2025 ad estinguere anticipatamente la procedura di rottamazione pagando in una unica soluzione tutte le rate rimanenti della cd. rottamazione quater della definizione per il complessivo importo di euro 3.057.545,55 (cfr. doc. 7 memoria di costituzione \*\*\*\*\* S.P.A.); che, a sostegno della integrale definizione delle partite concordatarie dell'Agenzia per la complessiva somma di euro 6.822.675,38, si rinvia all'ultima relazione in atti depositata dagli organi della procedura e all'estratto dell'Agenzia aggiornato, allegato dalla società \*\*\*\*\* resistente, dal quale non risultano più pendenti le cartelle di pagamento oggetto della rottamazione quater, né debiti tributari di data antecedente al 2013 data di presentazione della domanda di concordato preventivo (cfr. doc. 8 memoria di costituzione \*\*\*\*\* S.P.A.);

rilevato che la ricorrente non ha chiesto al netto dell'istanza di risoluzione e declaratoria di inefficacia del concordato omologato la declaratoria di fallimento/apertura della liquidazione giudiziale della società resistente; che quest'ultima può essere dichiarata ai sensi dell'art. 40 D.lgs. n. 14/2019 solo su istanza del debitore, di un creditore, del pubblico ministero ovvero di soggetti che *"hanno funzioni di vigilanza e di controllo sull'impresa"*; che tale norma ricalca la previgente disposizione di cui all'art. 6 L.F.; che, quindi, non è ammessa la declaratoria d'ufficio del fallimento; che, sul punto, difatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"...il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento non prevede alcuna iniziativa d'ufficio, ma dispone alla art. 6 che l'iniziativa provenga dal debitore, da uno o più creditori o dal pubblico ministero, così prevedendosi l'iniziativa di parte, definita efficacemente dalla dottrina come motore essenziale del procedimento pre fallimentare ..."* (Cass. Civ. n. 16751/2013); che, nella presente vicenda, non risultano interventi di altri creditori o della Procura volti ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale della resistente con la conseguenza che risulta preclusa a questo Tribunale qualsivoglia pronuncia sul punto; che, ove anche diversamente dovesse ritenersi manifestata una richiesta da parte dell'Agenzia di declaratoria di fallimento della società resistente formulata allorquando sia stato richiamato il principio in base al quale *"il creditore può chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se in concordato omologato, atteso che l'azione esperita dal creditore costituisce legittimo esercizio della propria autonoma iniziativa ai sensi dell'art. 6 L.F., non condizionata dal precetto di cui all'art. 184 L.F. e, dunque, a prescindere dalla risoluzione del concordato preventivo"* (p. 37 - ricorso introduttivo), devono essere esclusi i relativi presupposti per difetto della legittimazione attiva dell'Agenzia, trattandosi di crediti antecedenti all'omologa del concordato divenuta definitiva e comunque contestati, e per mancanza dello stato di insolvenza;

considerato, infatti, quanto al requisito dell'insolvenza, che se è pur vero che anche un solo inadempimento può assurgere ad indice della situazione oggettiva di insolvenza (vedi Cass. civile n. 9297/19), occorre tuttavia precisare che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, consistendo nell'impossibilità per quest'ultimo di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, non presuppone necessariamente l'esistenza di inadempimenti, nè è da essi direttamente deducibile, essendo gli stessi, se effettivamente riscontrati, equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato, con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso (cfr. Cass. civile n. 1053/21); l'inadempimento, infatti, non rileva in sé ai fini della dimostrazione della condizione di insolvenza, ma può costituire un elemento sintomatico espressivo dello stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni; l'indagine sulla sussistenza del credito non può quindi coincidere con l'accertamento dello stato di insolvenza, attribuendo al mero inadempimento valore direttamente dimostrativo della sussistenza di una simile condizione, atteso che la stessa consiste in uno stato ben più ampio e complesso del mero

inadempimento e deriva nel suo significato oggettivo, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 2 lett. b) D. Lgs. n. 14/19, da una valutazione in merito alle condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio;

ritenuto che, alla luce dei superiori principi, non sono emersi dall'espletata istruttoria elementi presuntivi idonei ad evidenziare la ricorrenza di una incapacità della resistente a fronteggiare i propri impegni, non risultando agli atti protesti, esecuzioni infruttuose e/o interruzioni del credito bancario; che, viceversa, è venuto in rilievo dall'esame dei bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 che la \*\*\*\*\* presenta un patrimonio netto positivo per euro 28.134.157,00 con un utile di esercizio per euro 5.549.130,00 e un MOL (margine operativo lordo) pari ad € 7.879.607, dimostrando così un miglioramento rispetto all'anno precedente, comunque recante pur sempre un patrimonio netto positivo per euro 22.585.027,00 con un utile di esercizio per euro 18.309.315,00;

ritenuto, per i motivi suesposti, che non può farsi luogo né alla richiesta dichiarazione di risoluzione e di declaratoria di inefficacia del concordato preventivo di \*\*\*\*\* S.p.A., né alla declaratoria di fallimento/apertura di liquidazione giudiziale;

ritenuto, infine, quanto alle spese del presente giudizio che queste seguono la soccombenza e devono liquidarsi secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, alla luce dei parametri medi per le tre fasi di giudizio (studio; introduzione e decisione) con esclusione di quella istruttoria, in relazione al valore della causa, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalle parti costituite, come in dispositivo;

#### **P.Q.M.**

- rigetta il ricorso ed autorizza la restituzione della documentazione;
- condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite per euro 12.046,00, oltre spese generali, Iva e cpa, ove dovute, in favore sia della società \*\*\*\*\* S.p.A. che dell'avvocato antistatario del Concordato Preventivo \*\*\*\*\* S.p.A.;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;

Così deciso in Isernia il 13/3/2026

Il giudice rel.

Dott. Andrea Colaruotolo

Il Presidente

Dott. Vittorio Cobianchi